

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Domanda di Voltura da Emiliana Rottami SpA a Macoglass Srl - Pratica ARPAE n. 7403/2020 - Autorizzazione alla gestione (Voltura)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1124 del 06/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei MARZO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Domanda di Voltura da Emiliana Rottami SpA a Macoglass Srl – Pratica ARPAE n. 7403/2020 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (VOLTURA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al Titolo I ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerato che:

- la ditta Emiliana Rottami S.p.A. nello stabilimento ubicato in via Verdi, 26 a San Cesario sul Panaro(MO), effettua attività di recupero di rifiuti di vetro non pericolosi legittimata dall'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016;
- con prot. n. 24798 in data 28/11/2018 è stata emessa da ARPAE diffida nei confronti del Sig. Goldoni Piero, in qualità di rappresentante legale di Emiliana Rottami s.p.a. e titolare dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 in data 07/10/2016;
- il Tribunale di Modena con sentenza pubblicata in data 07/03/2019, ha dichiarato il fallimento di Emiliana Rottami, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al 30/09/2019. La dichiarazione di fallimento è intervenuta su istanza in proprio della società, previa rinuncia alla domanda di concordato preventivo;
- con nota datata 15/04/2019 (prot.ARP AE n.61202 del 16/04/2019), è pervenuta richiesta di sospensione degli effetti della diffida sopracitata da parte del Curatore Fallimentare, dott.Claudio Vellani;
- con determinazione. n.3072 del 25/06/2019 ARP AE ha assunto le decisioni prese in sede di CdS e ha stabilito la sospensione degli effetti della diffida di cui al prot. n.24798 del 28/11/2018 a condizione che fossero rispettate le prescrizioni in essa contenute;
- con atto di cessione d'azienda autenticato dal Notaio Fusco Rep. n. 90592/18468, il curatore fallimentare di Emiliana Rottami ha venduto alla società Macoglass srl la piena proprietà dei complessi aziendali e dei beni strumentali di Emiliana Rottami spa;
- il giorno 20/02/2020 la Società Emiliana Rottami SpA, rappresentata dal curatore fallimentare, ha presentato istanza congiunta per ottenere la voltura dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, alla società subentrante Macoglass Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), assunta agli atti di ARP AE con prot. n.27922/2020;

considerato inoltre che:

- nella richiesta di voltura, la subentrante Macoglass Srl ha dichiarato che “intende adempiere alle prescrizioni contenute nel provvedimento D.D. 3787 del 07/10/2016” ed, inoltre, “intende rimuovere definitivamente entro 6 mesi dalla voltura dell’autorizzazione, gli stoccaggi di materiali (rifiuti e End of Waste) presenti nel sito di Via Verdi, 26”;
- nella domanda di voltura non sono richieste modifiche all’impianto e all’autorizzazione vigente;
- l’impianto attualmente versa in condizioni di abbandono dovuto ad un lungo periodo di inattività ed incuria generale per effetto ed in conseguenza delle condizioni di insolvenza della ditta Emiliana Rottami spa che ha poi esitato la successiva procedura di fallimento;

ritenuto che

- si rende necessario consentire il proseguimento dell’attività ai fini della rimozione dei cumuli oggetto di diffida, limitando l’ingresso di rifiuti nell’impianto;
- preliminarmente alla gestione a regime dell’impianto è necessaria da parte della subentrante ditta Macoglass srl una fase di approfondita valutazione dello stato attuale e della funzionalità degli spazi e degli impianti e che ciò richiederà anche lo svolgimento, da parte della medesima, di più attività di messa a punto e ripristino generale delle aree, degli stabili e delle attrezzature;
- tali attività preliminari, qualora non consistano in varianti all’autorizzazione vigente, e quindi siano già ricomprese tra quelle già autorizzate, possano essere consentite, data l’urgenza di provvedere rapidamente avverso il procrastinarsi della generale incuria dell’impianto e dei cumuli di materiali/rifiuti, purché vengano prima comunicate ad ARPAE SAC e ST, Comune di San Cesario sul Panaro, AUSL, e da questi ultimi espressamente assentite per le rispettive competenze e comunicate a Hera Spa direzione Acqua e Autostrade per l’Italia Spa;
- tali attività siano necessarie ed urgenti anche per la generale tutela dell’ambiente e della salute;

considerato infine che:

- in data 27/02/2020 è stata richiesta al Ministero dell’Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);
- la Prefettura non ha ancora risposto alla richiesta di cui sopra ed al contempo la ditta ha dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.lgs.159/2011 a carico dei componenti della propria compagine sociale; pertanto, il presente atto viene emesso sulla base dell’autocertificazione “antimafia” presentata da Macoglass ma l’esercizio dell’impianto resta vincolato all’esito favorevole delle verifiche della citata Prefettura;
- gli immobili nei quali è situato l’impianto in cui viene svolta l’attività di cui all’oggetto risultano nelle disponibilità della società richiedente per effetto dell’atto di locazione autenticato il 27/02/2020 rep.n. 90641/18497 dal Notaio Fusco come dallo stesso dichiarato con nota del 28/02/2020 agli atti al prot. n. 36376/2020;
- le **garanzie finanziarie** di cui all’art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006, da presentare ai fini della decorrenza degli effetti del presente atto, sono definite secondo i seguenti importi:

€ 28.000,00 (ventottomila/00 euro) relativamente all’operazione di messa in riserva (R13)
(valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (200 t), per 140,00 Euro/ton)

€ 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00 euro) relativamente all'operazione di recupero (R5) (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua, espressa in tonnellate (100.000 t), per 12,00 Euro/ton)

ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003;

ritenuto pertanto possibile provvedere alla emissione della voltura dell'autorizzazione unica di cui alla Determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016 con le prescrizioni in essa contenute a condizione che vengano sospesi gli ingressi di rifiuti all'interno dell'impianto fino alla completa rimozione degli stoccaggi attualmente presenti;

ritenuto inoltre di riassumere nel presente atto le prescrizioni contenute nella diffida n. 24798/2018 e nelle Determinazioni dirigenziali n. 3072/2019 e n. 3426/2019;

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di concedere a Macoglass Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG) la voltura dell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016, allo svolgimento dell'attività di trattamento rifiuti, nell'impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26;
- b) di confermare le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella vigente autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016 per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
- c) che le attività preliminari alla gestione a regime dell'impianto, consistenti in attività di messa a punto e ripristino generale delle aree, degli stabili e delle attrezzature, necessarie ed urgenti per la generale tutela dell'ambiente e della salute, ricomprese tra quelle già autorizzate, qualora non consistano in varianti all'autorizzazione vigente, devono essere comunicate almeno 15 giorni prima ad ARPAE, Comune di San Cesario sul Panaro, AUSL, affinché i medesimi Enti possano assentirne l'esercizio dopo averne valutato, secondo le proprie attribuzioni/competenze, la non significatività rispetto alla cornice autorizzatoria vigente e l'impatto ai fini di eventuali prescrizioni/restrizioni; la medesima comunicazione dovrà essere inviata anche a Hera Spa direzione Acqua e Autostrade per l'Italia Spa;
- d) di prescrivere inoltre, sulla base della diffida n. 24798 del 28/11/2018 sostituita e superata dal presente atto, che:
 - nell'impianto non possano essere introdotti rifiuti fino alla completa rimozione degli stoccaggi attualmente in essere;

- con cadenza mensile, vengano inviati ad ARPAE SAC e ST Modena un rapporto sui quantitativi di materiali/rifiuti allontanati dall'impianto, al fine di mostrare l'effettiva diminuzione degli stoccaggi;
 - entro 6 mesi dalla data di voltura dell'autorizzazione, debbano essere rimossi i materiali/rifiuti presenti presso l'impianto;
 - entro 6 mesi dalla data di voltura dell'autorizzazione, in alternativa alla completa rimozione dei materiali/rifiuti di cui al punto precedente, la ditta debba presentare ad ARPAE un progetto di dettaglio per la realizzazione degli interventi di copertura della "Zona 2" previsti dalla diffida di cui al prot. n.24798 del 28/11/2018;
- e) che con l'emanazione del presente atto si intendono cessati gli effetti della diffida n. 24798/2018 e delle Determinazioni dirigenziali n. 3072/2019 e n. 3426/2019 poiché si intendono riassunte e superate con il presente atto;
- f) di confermare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la scadenza dell'autorizzazione unica resta fissata al 06/10/2026** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
- g) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, deve essere presentata la **garanzia finanziaria** in conformità con quanto disposto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1991/2003 e con le modalità di seguito elencate:
- l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00 euro)**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- 2. la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;
 - 3. la garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;
 - 4. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - 5. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
- h) di stabilire che **l'efficacia del presente atto è sospesa fino al giorno successivo all'invio della lettera in cui ARPAE comunica l'accettazione delle garanzie finanziarie e il perfezionamento, con esito favorevole, della procedura di comunicazione antimafia**;
- i) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- 1. tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

2. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
 3. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 4. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- j) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- k) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, al Comune di San Cesario sul Panaro ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
- l) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.